

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 28/2022

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “sono dovute” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere previste”;
 - b) le parole: “a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche alimentate con combustibili di natura fossile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della l. 239/2004.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 28/2022, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”;
 - b) dopo le parole: “sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati,” sono aggiunte le seguenti: “in sede di conferenza di servizi,”;
 - c) dopo le parole: “ambientale e territoriale” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto degli obiettivi previsti dalla l. 239/2004”;
 - d) le parole “i seguenti obiettivi” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti finalità”.
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 28/2022, le parole: “indennizzo anche a titolo di” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2022

1. All'articolo 2 della l.r. 28/2022, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese.” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori

- e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese.”;
- b) al comma 3, le parole: “La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale si avvale, ove possibile e previo eventuale accordo, del supporto dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni.”.
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo.”.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 novembre 2023

MICHELE EMILIANO